



COMUNE DI FARINDOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 03/11/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' AMBIENTE SPA – APPROVAZIONE RELAZIONE CONVENIENZA DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE

L’anno duemilaventitre, addì tre, del mese di Novembre alle ore 18:10, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LACCHETTA ILARIO	SI
CONSIGLIERE	LABRICCIOSA LUCA	SI
CONSIGLIERE	FALCONETTI LUIGI	SI
CONSIGLIERE	DI QUINZIO MARIA PIA	SI
CONSIGLIERE	MARZOLA GIAMMARCO	SI
CONSIGLIERE	RICCITELLI ARIANNA	--
CONSIGLIERE	DELLE MONACHE ALBERTO	SI
CONSIGLIERE	CIRONE ENTHONY	SI
CONSIGLIERE	DE VICO ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	DAMIANI VINCENZO	--
CONSIGLIERE	PEDANTE CLEMENTE	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Comunale BUCILLI NUNZIA.**

Assume la Presidenza **DI QUINZIO MARIA PIA**, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 9 Consiglieri, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Specificato che la seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dell'art. 1 del regolamento per lo svolgimento di sedute di organi collegiali in modalità telematica, approvata con delibera del C.C. n. 8 del 28.04.2022. Sono collegati da remoto la dott.ssa BUCILLI Nunzia e il Consigliere CIRONE Entony.

Espone il Sindaco, il quale rappresenta sia il beneficio per la collettività sia la convenienza economica;

Premesso che:

- in data 26/01/1990 è stata costituita, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 74 del 8/09/1988 e dell'art. 156 e ss. dell'allora Testo Unico Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3/03/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, un Consorzio avente allo scopo di organizzare, realizzare e gestire in forma unitaria il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, assumendo la denominazione di "*Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese*", con sede presso il Comune di Spoltore e con durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni 20 con l'adesione di 17 Comuni;

- in data 20/05/1998 giusta Convenzione per rogito del Notaio Dr. Egidio Marra, Rep. 46138, Raccolta 12580, registrata il 2/06/1998, il predetto Consorzio ha adottato una Convenzione con la quale si disciplinava la partecipazione degli Enti territoriali per il tramite di quote, integrando l'oggetto sociale fino a ricomprendervi, tra l'altro, la gestione dei "*lett. a)*

... servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati ...";

- sin dalla data del 7/07/1999 l'allora Consorzio ha assicurato, in forza di autorizzazione regionale, per il tramite di Concessionario, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati sino alla data dell'11/03/2012, con l'utilizzo di discarica privata autorizzata sita in località Colle Cese di Spoltore;

- in data 9/03/2001, giusto rogito per Notaio Maria Pantalone Balice, Repertorio n. 362, Raccolta n. 119, il Consorzio ha costituito, ai sensi e per l'effetto dell'art. 22 della Legge n. 142 del 8/06/1990 una propria società partecipata, Ecologica S.R.L., al tempo interamente pubblica;

- giusta atto del Notaio del Dr. Pasquale Rozzi, Rep. n. 185272, Racc. n. 38017, i Comuni consorziati, nel frattempo divenuti 19, deliberavano il 13/05/2002 (con atto registrato in data 11/06/2002), ai sensi della Legge n. 448 del 28/12/2001, la trasformazione del predetto Consorzio – Azienda consortile in società di capitale, Società per Azioni, denominata Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore;

- in data 19/10/2005, con rogito per Notaio Dr. Antonio Mastroberardino, Rep. n.156130, Racc. n. 34436, a seguito di gara di evidenza pubblica per l'individuazione di socio operativo, Ambiente S.p.A. ha trasformato la Ecologica S.R.L., da società interamente pubblica, in società mista, partecipata al 49% da operatore privato: detta società ha nel tempo assicurato servizi di raccolta e trasporto, anche con metodo domiciliare, dei rifiuti

solidi urbani per diversi Comuni Soci e ciò sino all'attualità;

- nel contempo Ambiente S.p.A. nella funzione di soggetto aggregatore e/o centrale di Committenza convenzionale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, ha curato, sino all'attualità, per conto dei Soci, la predisposizione e l'esecuzione di diverse gare europee per lo smaltimento previo trattamento dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, con eventuale selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, nonché ulteriori procedure di gara, sopra soglia comunitaria, per lo smaltimento previo trattamento dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade;

- in data 31/10/2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ambiente S.p.A. ha approvato, all'unanimità dei presenti, il documento contenente valutazioni strategiche tecnico-preliminari (piano industriale) che delineava già quale strumento operativo, in coerenza con l'art 16 della Legge Regionale n. 36/2013 e con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm. e ii., il progetto di fusione per incorporazione di Attiva S.p.A. e Linda S.p.A. in Ambiente S.p.A.;

- il 30/04/2018, l'Assemblea Ordinaria dei soci di Ambiente S.p.A., condivideva la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo Statuto, la bozza di relazione congiunta degli amministratori, nonché la relazione sul c.d. "rapporto di concambio" oggetto di esame di congruità da parte dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. S. Mancinelli, documenti tutti redatti sulla scorta della normativa vigente, nonché la definitiva versione delle valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale);

- l'Amministratore Unico di Ambiente S.p.A. in data 4/05/2018 con Determinazione Prot. n. 387 ha fatto proprio ed ha adottato il progetto di fusione con relativi allegati mentre nel periodo 5 - 29 maggio 2018 gli atti, ivi compresi quelli adottati dalle società individuate quali incorporate, sono rimasti depositati per l'iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara;

- in data 11.10.2018, il Comune di FARINDOLA, con deliberazione di C.C. n. 29, ha deliberato di prendere atto ed approvare il progetto di fusione di cui sopra, con i relativi allegati, autorizzando al compimento di tutti gli atti necessari per la prosecuzione della procedura e autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del deliberato;

- che il processo di fusione per incorporazione in Ambiente S.p.A., società sovra comunale totalmente partecipata da Enti Pubblici territoriali, delle Società pubbliche Attiva S.p.A. e Linda S.p.A., ottenuta l'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei soci, intervenute il 30/10/2018 ed iscritte al Registro delle Imprese della competente CCIAA di Chieti-Pescara in data 14/11/2018, come da allegati verbali di assemblee straordinarie, rogati per Notaio Dr. Giovanni di Pierdomenico, rispettivamente Racc. 18.020, Rep. 40.295, per la società Ambiente S.p.A., Racc.18019, Rep. 40.294, per la società Attiva S.p.A., Racc.18018, Rep. 40293, per la società Linda S.p.a., è divenuto operativo dal 01.05.2019;

- che attualmente il Comune di Farindola è in possesso di quote della predetta società pari allo 0,346%

Considerato:

- che ad oggi il servizio di igiene urbana con il sistema della raccolta differenziata “porta a porta” è assicurato dalla ECOALBA SOC. COOP – DI LUCERA (FG), il cui affidamento scade il prossimo 31/12/2023;
- che, nelle more della scadenza del termine sopra riportato, la competente Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato “*la preclusione all’utilizzo dello strumento ex art. 191 nel caso in esame*”, raccomandando, altresì, alle amministrazioni di provvedere in conformità al dettato normativo nonché all’amministrazione regionale di adottare “ogni utile iniziativa per il superamento dell’emergenza in questione”;
- che la Legge Regionale abruzzese n. 36 del 21/10/2013 recante “*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*”, ha istituito, tra l’altro, l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR);
- che l’art. 17, comma 1, della richiamata Legge Regionale dispone l’obbligo degli enti locali di assicurare “*l’integrale e regolare prosecuzione delle attività*” a fronte di contratti in scadenza;
- che il richiamato articolo 17 non preclude l’affidamento diretto da parte dell’ente locale, laddove socio del soggetto in house, disponendo, al comma 13, il “*divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti*” dopo la comunicazione della piena operatività dell’AGIR;
- che il Direttore dell’AGIR ha comunicato la piena operatività della medesima agenzia a far data dal 1/10/2022;
- **Vista** l’offerta tecnica ed economica elaborata da Ambiente S.p.A. e allegata al presente atto sub a);

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica*”;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*”;
- il Decreto Legislativo n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Considerato:

- che a decorrere dal 1/07/2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 229;
- altresì, che a decorrere dal 1/07/2023 risultano abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sebbene “*ogni richiamo in disposizioni legislative,*

regolamentari o amministrative vigenti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso” (cfr comma 5, articolo 226);

Vista:

- la Delibera n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto per la quale: “ *Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, difatti, sembra recare delle aperture all’affidamento in house di lavori e servizi all’art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)”. “Fatti salvi i casi di esclusione dall’applicazione del Codice di cui al comma 4 dell’art. 7 (per la quale devono concorrere le seguenti condizioni della cooperazione: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione), il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell’articolo normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l’onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court” (par. I.2.1, pag. 15);*

Considerato:

- che, prima di procedere all’affidamento diretto ad una società in house dei servizi di igiene urbana è onere dell’ente procedere alla previa valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli articoli 14, comma 3, del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 e dell’articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- che l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 precisa che “*ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla*

finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2), aggiungendo che "degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni" (cfr comma 3);

- altresì, che il comma 4 del medesimo articolo aggiunge, per quanto di interesse, che " nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. [...]";

Visto:

- l'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022, per cui "nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2) specificando, similmente a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 riportato, "per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico- patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. [...]" (cfr comma 4);

Considerato:

- che in osservanza del disposto normativo sopra riportato il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto la relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 14 su indicato, depositata unitamente alla presente proposta di delibera e alla relazione tecnico-economica predisposta da Ambiente S.p.A. e allegata al presente atto sub b);

- che, dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'affidamento in house alla

Ambiente S.p.A. del servizio di igiene urbana risulta preferibile al ricorso al mercato in quanto, ferme tutte le altre considerazioni positive di natura economica finanziaria e sociale, presenti all'interno della documentazione richiamata:

I. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

II. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;

III. Ambiente S.p.A. è soggetto idoneo all'assunzione dell'indicato servizio, in quanto lo gestisce già da anni per molteplici comuni della provincia Pescara;

IV. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio in house providing alla Ambiente S.p.A., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio, in termini economici finanziari, della stessa società e dell'amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;

V. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato;

Richiamata la revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/07/2023;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la relazione tecnico-economica predisposta dalla Ambiente S.p.A. e la relazione ex art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 predisposta dal competente ufficio dell'amministrazione comunale;

Visto l'allegato parere espresso dal revisore unico ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. B) n. 3 e allegato al presente atto sub c);

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

1. di approvare la relazione ex articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre

- 2022, n. 201, allegata sub b) predisposta dai competenti uffici dell'amministrazione comunale, nonché l'offerta tecnica ed economica contenuta nella relazione tecnico-economica per il ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di FARINDOLA elaborata dalla Ambiente S.p.A., entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e contrattuale;
2. di dare atto che la relazione enuncia le *“ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta”* come richiesto dall'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 3. di ritenere , per l'effetto, congrua l'offerta tecnica ed economica elaborata da Ambiente S.p.A., sub a), nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, quindi, rispondente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 5036;
 4. di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Ambiente S.p.A., per i cinque anni successivi a quelli decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia richiamata in premessa e più precisamente dal 1/01/2024 al 31/12/2028;
 5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di poterne dare attuazione, di disporre la pubblicazione, unitamente agli allegati sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza, e di disporre l'invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/-trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica> così come disposto dall'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché di disporre l'invio ad AGIR nell'ambito delle proprie attribuzioni riconosciute dalla vigente legge regionale in materia;
 6. di dare atto che il contratto di servizio con la società in house sarà stipulato decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui alla presente delibera sul sito ANAC nella sezione denominata *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e che lo stesso dovrà essere predisposto, in considerazione dell'offerta tecnica economica di cui in premessa, secondo il vigente schema approvato da ARERA con la DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 -385/2023/R/RIF;
 7. di dare atto, altresì, che nelle more del perfezionamento della procedura in parola e della stipula del contratto con Ambiente spa, stante la necessità e l'urgenza di garantire la continuità dei servizi di igiene urbana, il Responsabile dell'Area tecnica potrà valutare l'affidamento del servizio anche attraverso forme di affidamento diretto ai sensi e conformità del D.Lgs 36/2023 ove ricorrano le condizioni di legge;
 8. di dare atto, infine, che ferma la durata dell'affidamento nei termini di cui al precedente punto 4, ai sensi dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito con l'individuazione del soggetto gestore del medesimo ambito, il contratto potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza

alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a carico del comune di FARINDOLA in favore della società;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 432 del 24/07/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 24/07/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 432 del 24/07/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore CIOTA FRANCO in data 25/07/2023.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
DI QUINZIO MARIA PIA

Segretario Comunale
BUCCILLI NUNZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Farindola all'Albo Pretorio online del Comune di Farindola il giorno 14/11/2023 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 29/11/2023, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
BUCCILLI NUNZIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
BUCCILLI NUNZIA